

TRIB. VARESE, SEZ. PRIMA CIVILE, DECRETO 3 OTTOBRE 2012 (GT. G. BUFFONE)

SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI - DLGS 150/2011 – ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO – RITO CAMERALE CON ISTANZA AL GIUDICE TUTELARE IN LUOGO DEL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – MUTAMENTO DEL RITO – INAMMISSIBILITÀ .

Ai sensi dell'art. 4, comma I, dlgs 150/2011, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dalla Legge, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza: lo switch procedimentale non è ammissibile nell'ipotesi in cui la parte ricorrente, in luogo del rito sommario di cognizione davanti al giudice ordinario, abbia introdotto la lite con rito camerale dinanzi al Giudice Tutelare

- □■□ -

Omissis

RILEVA E OSSERVA

Avverso il decreto di pagamento del compenso all'ausiliario del magistrato è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170, comma I, d.P.R. 115/2002. In conseguenza delle modifiche apportate alla norma, dalla legge 1 settembre 2011 n. 150, l'opposizione si presenta nelle forme di cui all'art. 15 del medesimo decreto cit. (cd. testo unico sulle leggi processuali civili) e, quindi, secondo il modello procedimentale del rito sommario di cognizione. L'istanza dei ricorrenti, contenuta nel libello introduttivo, è consequenzialmente introdotta con forme non conformi al grimaldello normativo vigente che, oggi, è l'art. 15 del d.lgs. 150/11 dove è contenuta la disciplina generale del gravame sui provvedimenti di pagamento degli ausiliari. Nemmeno è ammessa alcuna forma di autotutela: secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass. civ., sez. VI, sentenza 2 agosto 2012 n. 13892, Pres. Goldoni, rel. Proto), "è estraneo all'assetto del D.P.R. n. 115 del 2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto". A maggior ragione, siffatto potere d'intervento non risulta ipotizzabile laddove il provvedimento abbia ormai esaurito

i suoi effetti" (Cass. 30/5/2008 n. 14594). Ne discende la inammissibilità del ricorso non sussistendo le condizioni per il mutamento del rito ex art. 4 dlgs 150/2011, posto che la domanda non è introdotta solo con forme erranee ma dinanzi all'Autorità giudiziaria non munita di potestas decidendi sul ricorso. Deve infatti ritenersi che non sia ammessa alcuna possibilità di conversione o mutamento del rito per il caso in cui il ricorrente si rivolga, in modo non consentito, al Giudice Tutelare in luogo del giudice ordinario.

P.q.m.

letti e applicati gli artt. 5, 15 comma IV d.lgs. 150/2011

Dichiara l'istanza inammissibile

Manda alla cancelleria perché si comunichi
Varese lì 3 ottobre 2012